



Torino, 9 Marzo 1907.

Conto corrente colla Posta.

ANNO I - N. 13.

LA CONFEDERAZIONE DEL LAVORO

Pubblicazione settimanale Ufficiale della Confederazione Generale del Lavoro.

Inviare Corrispondenze ed Abbonamenti alla
CONFEDERAZIONE DEL LAVORO - TORINO

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

12, Corso Sicardi - TORINO - Corso Sicardi, 12

ABBONAMENTI

Anno: L. 2,50 - Semestre: L. 1,25 - Esterio: il doppio.

Contro il Progetto di legge per il lavoro nelle Risaie.

La Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra ha pubblicato e diramato il seguente manifesto:

Lavoratrici e lavoratori della risaia!

Ai voti che da parecchi anni le vostre organizzazioni ed i vostri Congressi hanno approvati per dimostrare la necessità di un pronto intervento dello Stato a difesa della vita nei duri e malsani lavori della risaia, il Governo ne risponde presentando alla Camera dei Deputati un progetto di legge che suona provocazione e sfida alla vostra classe e ingiuria e scherno alle vostre miserie.

Voi avete chiesto una difesa efficace contro la malaria: il Governo si rifiuta di obbligare il padrone a provvedere di reticelle i ricoveri per le monide forestiere.

Voi avete chiesto una giornata di lavoro umana non superiore alle 8 ore: il Governo risponde negando qualsiasi difesa ai maschi oltre i 15 anni ed alle femmine oltre i 21 anni, permettendo la sfruttazione dei minorenni fino all'orario di 10 ore e 1/2, e quello delle donne fino alle 12 ore, aggravato dal tempo occorrente per recarsi in risaia. Neppure avete un riposo settimanale di 24 ore.

Voi avete chiesto una tutela legale sul contratto di lavoro merce l'istituzione dei probiviri agricoli: il Governo risponde rifiutandovi i probiviri, sequestrandovi nelle mani dei padroni il 20 per cento delle vostre merci, dando al pretore il potere di annullare le vostre tariffe stabilendo lui la misura delle paghe, e quello ancora più grave di ricorrere a provvedimenti eccezionali nel caso di sciopero. Tutto ciò equivale a sopprimere il diritto di sciopero ed a consegnarvi ai proprietari colli mani ed i piedi legati.

Le proposte del Governo hanno sollevato un'ondata di indignazione, ed i nostri deputati si preparano a combatterle energeticamente. Occorre però il vostro intervento pronto e vigoroso a sostegno dell'opera dei deputati, la quale riuscirà tanto più gagliarda quanto più intensa sarà la agitazione delle organizzazioni in mezzo alle masse.

L'ora che volge è grave, o lavoratori! È l'ora decisiva dei vostri diritti, del vostro avvenire. Contrapponetevi dunque la vostra volontà, l'azione concorde delle vostre Leghe alla provocazione del Governo.

Organizzate comizi, conferenze, dimostrazioni pubbliche, ed agli attentati del privilegio, rispondete con la gran voce di tutte le vostre organizzazioni, che è voce di giustizia, voce di umanità, e sarà, domani, voce di vittoria.

Bologna, 5 marzo 1907.

Per le Federaz. Provinc. dei Lavoratori della Terra
ARGENTINA ALTOBELLI
Segretaria della Federaz. Nazionale.

No, signori ministri, no. Voi potete attestare quanti progetti credete in faro per i deputati e dei proprietari di risaie, ma voi non potete illudervi sulle intenzioni e sulla volontà della massa operaia. Avete potuto pensare che fosse scaltrezza politica invocare l'insidia dell'arbitrario obbligatorio in poche prescrizioni d'ordine igienico e poter così fare un esperimento sulla massa contadina meno pronta alle rigorose difese, ma avete semplicemente sbagliati i calcoli.

Se anche, ciò che non è, povere contadine e fanciulli di età minore non accressero nella forza né la coscienza di impedire che il pretore sia creato arbitro del lavoro o dello sciopero, della tariffa o dell'orario, ci sarebbero sempre tutti gli altri lavoratori dei campi d'Italia, fieri e forti, e ci sarebbero con essi tutti i lavoratori delle industrie a impedire che i desideri dei risibili Luca e Bergamasco ricevessero mai sognazione legislativa, non foss'altro che perché il più principio che converte i liberi contadini salariati in servi della gleba, potrebbe essere accolto da altri capitalisti e venire esteso a mille altre categorie.

Qua sotto è la Federazione nazionale dei contadini che chiama a raccolta le bimilizie: più oltre è Filippo Turati che sposta spietatamente la sua clava temperata di massacrante ironia contro questo impasto di malavita e di ipocrisia che Giolitti e Cocco-Ortu battezzarono col nome di legge diretta a proteggere i lavoratori della risaia. Dunque è l'insurrezione, la quale avverte chiaramente che una siffatta protezione gli operai e gli uomini di sensi liberi non la vogliono.

Ma poniamo, per lontana e non verosimile ipotesi, che la Commissione prima e la Camera poi volessero non tener calcolo della contrarietà colonia dei lavoratori, e tassero la legge per compiacere i coltivatori di risaia ed i loro deputati; nel qual caso un uragano di agitazione e di sciopero verrebbe a dire che i lavoratori si infischiano dei ministri brancati e dei loro preti. Le organizzazioni tengano le polveri assiccate!

LA LEGGE DEL TRADIMENTO

Dalle bozze di stampa di questo articolo che Filippo Turati ha scritto per la sua Critica Sociale, — e che ci ha gentilmente inviate — abbiamo stralciato per i nostri lettori la parte più sostanziale.

La risaia, com'è nota, era retta da una legge (1866) e da un regolamento Cantelli, promulgata da essa, che, fra altre norme igieniche, vietavano il lavoro nella prima ora dell'alba e in quella del tramonto. E' scientificamente disputabile se davvero in quelle due ore l'anofele avvelenato punta più forte: certo eran due ore sottratte al pungiglione proprietario, molto più malarico.

Leggi, quindi, si capisce, fatte per burla. Ma un giorno i nostri amici le seccarono pretendendone il rispetto. Cose da popolo barbaro! Una « maschera » — dice l'onorevole Luca — « legale, sia pure, manifestamente illegittima » (1). Una legge contro i proprietari? è il mondo a rovescio. Si pensò quindi a mutarla. E vennero diversi pregettati.

Uno fu elaborato dal Consiglio superiore del lavoro, relatore quel dinamitardo del senatore C. Cerruti. Abbandonava il diveto delle due ore, ma fissava le 9 ore in media, per tutti i mondarisi — ammessi i ricuperi in caso d'intemperie non oltre le 11 ore giornaliere e le 5/4 settimanali — e dava altre provvidenze semplicemente umane, gelosissimo delle condizioni dell'industria e dei salari diretti dei proprietari e conduttori, di cui l'on. Cerruti era l'onesto quanto competente avvocato.

I lavoratori, a dir vero, s'erano battuti per le 8 ore, e qua e là avevano vinto. Otto ore esigeva, almeno per il lavoro di monda, il Consiglio superiore di sanità. Ma dovevano, per la monda, estendersi a tutti i lavoratori, uomini e donne, adulti e minorenni, fissi ed assunti a giornata, locali ed immigrati. Soprattutto per questo: che, se la regola non era una, ogni vigilanza è impossibile.

Tutto ciò non bastava ai proprietari. Il riso, che aggiunge tanti fili alla trama della loro vita, è giusto che li sfidli a quella dei lavoratori. L'on. Fracassi che, in un impeto di altruismo inverosimile, accettava le 9 ore per tutti nel lavoro di mondanatura, parve un demagogo. Il suo progetto, come quello del Consiglio del Lavoro, vennero posti a dormire. Si fecero due nuove in-

chieste ministeriali. Si trovarono degli insigui professori di medicina... politica, che proclamavano il lavoro in risaia, compiuto per quattro quinti da donne minorenni e da fanciulletti, essere il vero paradiso della salute.

Un primo progetto Giolitti (4 marzo 1905) conservava tuttavia un sospettino di pudore. Prescriveva le distanze necessarie degli abiti, lo scarico ed il deflusso delle acque continue, i ricoveri muniti di reticelle, da costituirs entro un anno: per la monda, per i fanciulli d'ambò i sessi dai 13 ai 15 anni, fissava le 9 ore, con un riposo intermedio di 3 ore e mezza; non parlava di ricuperi d'orario per intemperie, nè distinguiva fra lavoratori locali e lavoratori immigrati, questi ultimi perché non accreditati, in condizioni di maggior disagio, parendo anzi (nella Relazione) più digni di riguardo.

Ma anche questa legge pare troppo grave!

Il presente disegno rinvia a 6 anni la costruzione dei ricoveri (art. 24), che del resto sono prescritti da altra legge che nessuno esegue, come non si esige nulla che carico ai proprietari il chinino profilattico; abbandona (art. 1-3) quanto concerne le distanze e il deflusso delle acque ai regolamenti provinciali (ossia al libito, in sostanza dei proprietari) e, con un art. 23 fa salire, anche contro quei regolamenti e contro la legge, « le condizioni di fatto esistenti (noti bene, il lettore) alla data di pubblicazione della legge stessa, per le coltivazioni a risaie distanze ed a condizioni anche differenti ». Con che la sanatoria essendo pronunciata i proprietari più tardi sono avvisati: si affrettino, in questo fratttempo, a organizzare accennatamente le stragi future.

Questo, a tacere d'altro, per l'ignone propriamente detta. Non a torto l'art. 26 esclude una lunga costituita del tutto, come testimoio delle leggi sanitarie. Striderebbe troppo!

Per l'orario, mette conto riprodurre te strettamente l'art. 9:

« La giornata di lavoro effettiva dei mondatori non deve eccedere le 9 ore, per i fanciulli al di sotto di 15 anni compiuti e per le donne minori di anni 21 compiuti. Per le donne maggiori di 21 anni, dovranno osservarsi le disposizioni in vigore sul lavoro delle donne e dei fanciulli nelle industrie. »

Non si computano nelle ore di lavoro il tempo occorrente per recarsi sul luogo del lavoro stesso né il ritorno, né quelle occorrenti per il riposo.

« Alle donne, che allattano i loro bambini, dovrà concedersi il tempo necessario all'allattamento, senza che si possa detrarre dalle ore di lavoro.

« Le ore di lavoro non fatti per intemperie, potranno farsi nei 6 giorni successivi, purché non si eccedano, in nessun giorno di questi, le 10 ore e mezza.

« Questo limite massimo non potrà essere ecceduto neppure nel caso che i mondatori immigrati temporaneamente con contratti a giornata o a cattivo, accesero patita una giornata di lavoro per un numero maggiore di ore. »

Il lavoro dei mondatori dovrà essere interrotto ogni settimana per 24 ore consecutive: in tal interruzione potrà essere compiuto il tempo perduto per intemperie, sempre che abbia avuto la durata consecutiva di 24 ore nella settimana.

« I fanciulli minori di 15 anni compiuti, e le donne minori di 21 anni compiuti, dovranno per l'ammissione al lavoro di mondanatura, essere muniti della fede di nascita. »

Il pregi, la finezza, il sapore di quest'articolo 9 non è nell'esclusione da ogni protezione di orario dei maggiori di anni 15 e delle maggiori di 21; non è nello zelo con cui si accollano al lavoratore, al di del dell'orario, i chilometri di strada per andare e venire (i ricoveri vi saranno, si è noto, fra sei anni); non è nel nome dei ricoveri, che impongono ogni controllo, riduce gli orari a ironia; e neppure nella soppressione, della intera giornata di riposo settimanale, annidata nel giochetto di sostituire ad « un giorno » le « 24 ore ».

Il pregi, il sapore, la finezza è tutta in quell'alinea 5° che ristampammo in corsivo. Convenite, arguto lettore, che non ve ne era eravate accorto!

La legge è per le 9 ore. Solo per la monda, sia pure. Solo per i bambini e per le minori. Ma, infine, salvi i ricoveri, sono, nella media, non più di 9 ore. La ragione della legge è questa. Questo avrebbe, anche potuto credere la Camera.

Storie! Protetto da una sapiente oscurità, che la Relazione, scivolando, abilissimamente

custodisce, quell'alinea distrugge l'articolo e distrugge la legge. Si vedrebbe... nell'applicazione. Per esso, gli immigrati — e sono per lo più la maggioranza, e donne minorenni o bambini quasi tutti — avranno normalmente le 10 ore e mezza di lavoro. Se no, l'alinea non ha senso. Ossia, per la pratica impossibilità della distinzione e dei controlli e per l'urgere della concorrenza, le 9 ore sono scritte per decorazione e perlustramento, e le 10 ore e mezza si improranno per tutti.

Ed era il titolo di questo scritto ci sembra spiegato.

Per meglio illustrarlo, si potrebbe spiegare dell'altro

La garanzia del certificato medico, prescritto dall'art. 6 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per le puerperie di sole tre settimane, è abolita per il lavoro di monda, il più deleterio, per la posizione che impone a quelle disgraziata. Si ha l'aria di tagliare le unghie ai famosi « caporali » (è giusto che il diritto di camminare sul lavoro umano rimanga, senz'alcuna, ai proprietari e conduttori), art. 12, 1^o capoverso) sotto specie di « mandarai » dei lavoratori per la riscossione delle paghe. E a buon conto si sopprime anche la patria potestà a difesa dei minorenni (c'è povero).

Ma la vera sciavitù della gleba è ricostruita, senza veli, negli articoli (10, 14, 15) riflettenti i termini e le disdette dei contratti di lavoro — non per la sola mondanatura, in quel bel modo protetta, ma per ogni lavoro di risaia.

Basti dire che i contratti per la mondanatura, trebbiatura e raccolta dei risi (art. 10) s'intendono fatti (sic) per la intera durata più miti, anche se le parti abbiano voluto il contrario. Al conduttore o proprietario è vietato di essere crumiro della sua casa: sarà schiavista per obbligo. Neppure la più giusta delle cause salva il lavoratore che non rispetti i termini e rompa il contratto: costui (art. 14) pagherà una pena enorme, inaudita, al di là di ogni ragione o proporziona di risarcimento, uguale alla intera mercede dell'intero periodo di lavoro. Per salvarsi deve provare la propria morte o, simile alla morte, la forza maggiore. Solo sciopero consentito è quello che conduce al cimitero! E perché questi mostri giuridici, queste bestemmie morali abbiano sicura sanzione, è imposto a una sì delle parti al lavoratore — una cauzione inverosimile; la ritenuta di un quinto del salario giornaliero. La quale, col diritto di ritenzione, sfida praticamente ogni velleità di litigio, si risolve nel ricatto perenne.

Ma l'insidia, sparsa negli art. 16-18 che disponono un cosidotto arbitrato in caso di conflitti. Qui è superato quanto potrebbe farme ricattare la eccitata fantasia di un aguzzino ubriaco.

L'arbitrato obbligatorio venne finora respinto dalla legislazione, nel concorde desiderio di imprenditori e di operai, anche dove questi sono meglio organizzati. È materia delicatezza, da introdursi, a suo tempo, se generalmente consentita, e con infinite cautelie. Fu studiata dal Consiglio del Lavoro (fummo noi relatori) per la riforma probivaria, pei contratti collettivi, limitata all'applicazione di contratti saldamente stipulati. La ristudia oggi quel Consiglio sulle proposte Muriadai.

O perché mai la rifiutò? Che commedia è questa? Mentre gli spettabili Consiglieri si consultano lentamente e faticosamente, Giolitti, con un tratto di penna, ha bell'e propizio a cominciare lo sperimento malagevole, non è quello delle industrie e degli operai organizzati ed adulti; ma è quello delle donne di immigranti, delle donne e dei bambini, pagati alla fine del lavoro, accappati, sotto tutte le sferze, nella risana omicida!

Ben vero che ciò parve assurdo ed iniquo, al medesimo e un tempo così diverso Giolitti, non sono che pochissimi anni. Ancora nel marzo 1905, nella Relazione al precedente suo progetto, fu giustamente osservato scriveva egli stesso — che la questione del contratto di lavoro riferita alla risaia non acquista, per questa sola circostanza, natura ed importanza siffattamente peculiari, da esigere speciali provvidenze legislative... E perciò non vi sarebbe ragione di disciplinare il contratto di lavoro in risaia e non disciplinarlo in pari tempo in tutte quelle altre in-

dustrie manifatturiere ed agricole, che al pari della risaia esigono temporanei afflussi di lavoratori ». La legge — il Giolitti vi insisteva — doveva essere percio esclusivamente sanitaria. Ma quando muta l'Egeria, muta Numa Pomplio i suoi pensamenti.

In qual modo li muta! Ecco infatti nel progetto (art. 16) una Commissione di quattro, eletti dalle due parti (nel primo anno il elegge il Presidente del Tribunale), con norme che la legge non dice e che sono rimesse ad un regolamento futuro: così che la genesi e la procedura arbitrale — ossia le garanzie fondamentali dell'Istituto — sono affidate ai mutabili capricci di Numa e delle Egerie sue.

E i quattro li presiede il Pretore: il quale non è giudice tecnico, e neppure esiste di fatto, in risaia, nella più gran parte dei Mandamenti; ma in compenso è amico del Sindaco, c'iente necessario del deputato risicoltore, commensale del proprietario o del fattabile, vigilato dal Prefetto e dal Procuratore del Re. E costui, per l'equilibrio dei suoi quattro a latere, diventa giudice unico e definitivo. Ma che giudice d'Egitto! Sarà lui che crea i contratti. Tutte le controversie relative al contratto di lavoro in risaia » sono deferite alla Commissione, e cioè a lui: nessuna distinzione viene fatta fra l'interpretazione di contratti e domande nuove; e la pronuncia è inapelabile e ha esecuzione immediata. Neppure per l'incompetenza o per l'eccesso di potere è dato ricorso. Egli fa la piovra e il bel tempo. È il vero giudizio statuario sul campo di battaglia. E la carneficina del diritto.

Ma non basta ancora. La libidine del sovvertimento giuridico e morale non è ancora saziata.

Quando la astensione dal lavoro avveniva perdita del raccolto — il che, nel lavoro di risaia, può, con un po' di buon volere, essere sinonimo di sempre — egli, il Pretore, da solo, senza tampoco sentire i quattro scabini, « darà i provvedimenti temporanei ed urgenti per evitare danni irreparabili al raccolto » (art. 17). Quali possono essere i provvedimenti la legge non lo dice. Igittur, tutto « Libito licito » in sua legge, come a Semiramide. Gli scabini, che li ignorano, però dovranno approvarli e puniranno chi li infrange. E' o no, lui, il giudice unico, l'unico membro virile della Commissione, e gli altri son le appendici?

Qual cosa di analogo era bene nel famoso progetto sul contratto di lavoro del 1902, quel progetto, così buono in generale, che l'integralismo socialista (la cosa esisteva assai prima del nome) mandò allo malora. L'onorevole Cocco-Ortu, proponente, pensava alle tomare della sua isola infelice, dove, se i tonni non si pescano a giorno fisso, flano senza accordare rinvii.

Ma bastò allora, bastò una parolina all'orecchio di padron Giolitti, perché si affrettasse, allora, a darvi di frego. Tantoché l'on. Chimirri, che non è un incendiario, trovò « prudente » stralciare il paragrafo.

Oggi che l' « immenso e rovinoso errore » è per forza cessato, il cocodrillo sommerso torna a fior d'acqua. E altri cocodrilli ci prepara il regolamento. Non abbiamo che pazientare!

Tale, a larghi tratti, la legge di pacificazione, che in un dolce mattino di febbraio, col suo grosso sorriso stereotipato sul volto, l'on. Giolitti, preso il verbo dai proprietari del Novarese e del Pavese, presentava chiamatamente alla Camera. E del quale i socialisti appena è se si stanno avvedendo, o se si avvedono è per caso.

Forse si stanno sbracciando contro il rogo scellerato di Giordano Bruno...

FILIPPO TURATI.

Importante!

RINALDO RIGOLA, il nostro Direttore, ha preso definitiva dimora a Torino, assumendo così, oltre alla direzione del giornale, quella della Confederazione Generale del Lavoro.

Tutte le corrispondenze personali o riflettenti le mansioni del suo ufficio, devono essere inviate direttamente alla Confederazione del Lavoro, Corso Sicardi, n. 12, Torino.

(1) Corriere della Sera, 1^o Marzo.

spesa alla Federazione, giacché gli imprenditori non sognano cedere tanto facilmente alle domande degli operai. Nel decennio dal 1895 al 1905 la somma annuale muraria tedesca ebbe a sostenere una spesa per scioperi e agitazioni di Mk. 8500000.

Una pa' se speciale della pubblicazione della Federazione muraria tedesca è dedicata alle tariffe stipulate. I contratti collettivi di lavoro nell'arte edilizia in Germania si cominciarono a concludere dopo il 1880. Nel 1895 essendo già nel 1890 il 117% nel 1903 di 170; nel 1905 di 377. Come si vede l'ingeneramento è stato trissimo negli ultimi tempi.

Le tariffe comprendono in tutto 4610 società e regolano i salari di 122500 muratori e specialisti dell'arte edilizia.

L'amministrazione delle leghe nord-americane.

Nel primo tempo del loro sviluppo, le organizzazioni degli Stati Uniti non avevano né imprenditori né affili propri.

Ora però ciò si verifica solo nelle leghe più e poco importanti.

Gli impiegati pagati di una Unione centrale nord-americana sono di regola: il presidente, il segretario, il tesoriere; poche organizzazioni hanno propri redattori per i giornali professionali, mentre alcune di queste fogni, e tolto quasi totalmente altri gruppi questi fogni.

I metodi dell'amministrazione sono quelli che vicino anche nelle aziende private. In alcune Unioni si tiene l'amministrazione separata dai singoli fondi; spesso però non è amministrato separatamente che il fondo di resistenza. Alcune delle più vecchie Unioni non hanno ha un segretario, ma gli scopoli come i carabinieri in edilizia, i costruttori, i carpentieri, i sellai, i minatori, i birrai, ecc.

Per impedire malversazioni da parte degli impiegati, che si sono verificate molto frequentemente, il segretario o tesoriere deve spesso consegnare ad un comitato di vigilanza (*Board of Trustees*) composto di membri del Comitato centrale, tutte le somme eccedenti una data cifra che vengono depositate presso banche o investite in titoli di Stato. Il prelevamento delle somme investite deve essere autorizzato dalla maggioranza dei membri del

comitato di vigilanza. Spesso si richiede dagli impiegati che hanno la responsabilità del denaro, una garanzia; garanzie che è molto volto fornito da società di assicurazioni dirette per la difesa legale del lavoro nei rischi: incendio, furto, rottura, incendio, incendio, lavoratrice e delle sue organizzazioni che si trovano a varie nazioni nelle diverse associazioni. L'unica tipografica domanda al segretario-tessore una cauzione di dollari 20.00 (un dollaro — L. 5 circa), i muratori 2.00 dollari, i costruttori di macchine 1000 lire: i birrai 5000 dollari. Nella legge dove non esiste comitato di vigilanza la cauzione è maggiore: presso i muratori i soffiatori di bottiglie, i pescatori, e di 30000 dollari.

In vano, gio di questo sistema di garanzia fu che le organizzazioni centrali dovettero provvedere ad una più regolare contabilità e procedere più spesso a revisioni di conti.

I bilanci e le relazioni dei revisori vengono pubblicati da molte organizzazioni nei loro organi professionali. Talvolta però vengono portati a conoscenza dei soli soci e tenuti segreti al pubblico.

La fine dello sciopero dei ferrovieri Bulgari.

— Lo sciopero dei ferrovieri Bulgari, scoppiato il 25 gennaio e che abbracciò 360 su 3800 ferrovieri, è finito.

Inviato il governo militarizzò i ferrovieri, perseguitò gli scioperanti, cacciò in strada le famiglie alleggiante delle case dello Stato, processò i scioperanti, riconosciendo il legittimo diritto (possibile certo) di utilizzare i treni da tutti il mondo, promesse i crumiri interni.

I exumini dall'estero non vennero; la solidarietà nazionale e internazionale aiutò validamente gli scioperanti. I maestri bulgari diedero 1000 fr. le organizzazioni estere mandarono l'aiuto della loro solidarietà. La solidarietà nazionale alla metà di gennaio si rotolò verso la fine di gennaio, e al 13 febbraio lo sciopero veniva dichiarato chiuso. Gli scioperanti si riammassarono tutti in servizio; i processi penali vengono annullati; i salari sono aumentati; il servizio è regolato da una Commissione arbitrale; sono licenziati i capi più malvisti, i crumiri e i nuovi promossi.

Così la giovane ma salda organizzazione dei ferrovieri Bulgari ha vinto una bella battaglia. Ai vittoriosi il nostro saluto!

dal Governo nella seduta del 21 febbraio 1907 sulla risicoltura, richiamate le discussioni ed i voti dei congressi dei convegni proletari sulla difesa legale del lavoro nei rischi: incendio, furto, rottura, incendio, lavoratrice e delle sue organizzazioni che si trovano a varie nazioni nelle diverse associazioni. L'unica tipografica domanda al segretario-tessore una cauzione di dollari 20.00 (un dollaro — L. 5 circa), i muratori 2.00 dollari, i costruttori di macchine 1000 lire: i birrai 5000 dollari. Nella legge dove non esiste comitato di vigilanza la cauzione è maggiore: presso i muratori i soffiatori di bottiglie, i pescatori, e di 30000 dollari.

— * 1° vengono integrate le disposizioni d'indole sanitaria ed igieniche secondo le conclusioni del Consiglio superiore dei lavori;

— * 2° vengono sostituite alle proposte disposizioni sugli orari, l'orario di per sé lavori e lavori del luogo e d'immigrazione che sono state approvate, i contributi di risata che abbiano compiuto il 14° anno d'età, più il riposo settimanale ininterrotto di 24 ore;

— * 3° vengono respinte le disposizioni circa le trattative sui salari e sulla creazione, il funzionamento e gli attributi proposti per le commissioni mandamentali, organizzando in loro luogo la magistratura provisoria secondo le norme del recente Congresso nazionale dei prefabbricati;

— * 4° venga pure respinto in blocco il progetto stesso quando dovesse militarizzarsi nella sua prima e seconda parte, ma restassero ferme le disposizioni sulla esecuzione dei contratti e sulle commissioni mandamentali.

— * 5° Congresso augurando prossima la stipulazione sulla risata di contratti collettivi di lavoro, per il funzionamento di uffici di controllo innestati con le organizzazioni di mestiere;

— * 6° da mandato al Segretariato della Federazione Nazionale dei lavoratori della terra;

— * 7° di trasmettere questo voto al gruppo parlamentare socialista ed al gruppo repubblicano insieme ad un riassunto della guida reale e dei diversi interessi delle classi lavoratrici, organizzando energeticamente parlamentare la resistenza al progetto, impegnando i rispettivi partiti;

— * 8° di accordarsi con le Federazioni contadine locali e con la Confederazione generale del lavoro per una immediata campagna di propaganda per la parola e la stampa in favore della legge, per la opposizione al progetto di legge fondato su disposizioni contrarie al principio essenziale del movimento proletario e disciplinare la lotta per la difesa dei principi stessi.

Sui rapporti reciproci delle Leghe nelle questioni di lavoro e nelle agitazioni

riferi la *Argentina Attilobelli* invocando disciplina e reciprocità di rapporti e proposte delle discussioni per cercare lo desiderato, con le quali si sono presentate le Federazioni Provinciali invita le Federazioni e le Camere del Lavoro non ancora iscritte alla Federazione Nazionale ad interessarsi perché tutte le organizzazioni dei lavori tori della terra aderiscano alla Federazione stessa onde stringere sempre più i rapporti di solidarietà fra gli organizzati stessi e dunque aggiornare l'indirizzo al momento del progetto di legge.

Il Convegno delle Federazioni Provinciali invita le Federazioni e le Camere del Lavoro non ancora iscritte alla Federazione Nazionale ad interessarsi perché tutte le organizzazioni dei lavori tori della terra aderiscano alla Federazione stessa onde stringere sempre più i rapporti di solidarietà fra gli organizzati stessi e dunque aggiornare l'indirizzo al momento del progetto di legge.

— * 9° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 10° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'emigrazione e con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 11° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 12° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 13° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 14° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 15° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 16° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 17° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 18° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 19° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 20° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 21° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 22° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 23° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 24° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 25° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 26° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 27° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 28° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 29° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 30° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 31° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 32° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 33° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 34° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 35° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 36° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 37° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 38° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 39° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 40° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 41° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 42° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 43° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 44° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 45° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 46° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 47° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 48° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 49° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 50° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 51° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 52° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 53° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 54° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 55° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 56° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 57° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 58° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 59° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 60° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 61° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 62° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 63° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 64° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 65° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 66° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 67° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 68° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 69° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 70° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 71° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 72° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 73° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 74° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 75° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 76° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 77° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 78° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 79° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 80° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 81° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 82° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 83° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 84° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 85° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 86° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 87° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigranti evitino la partenza dei propri associati senza che sia avvenuto un preventivo accordo colla organizzazione dei paesi d'emigrazione o colla Federazione Nazionale.

— * 88° di accordarsi con le Federazioni che comprendono paesi d'origine di emigr